



12 maggio 2021

---

# **Commento concernente l'ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)**

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021

---

## Indice

1	Situazione iniziale .....	3
1.1	Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente .....	3
2	Punti essenziali del progetto .....	5
2.1	Introduzione .....	5
2.2	Struttura .....	5
2.3	Contenuto .....	5
3	Rapporto con il diritto internazionale .....	7
4	Commenti concernenti le singole disposizioni .....	8
4.1	Ingresso .....	8
4.2	Capitolo 1: Disposizioni generali .....	8
4.3	Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità .....	10
4.4	Capitolo 3: Servizi di ispezione .....	16
4.5	Capitolo 4: Trattamento dei dati .....	18
4.6	Capitolo 5: Esecuzione .....	20
4.7	Capitolo 6: Disposizioni finali.....	24
4.8	Allegati .....	24
4.8.1	Allegato 1 - Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza .....	24
4.8.2	Allegato 2 - Documentazione da allegare alla domanda per gli servizi di ispezione .....	25
4.8.3	Allegato 3 - Modifica di altri atti normativi.....	25
5	Ripercussioni .....	27
5.1	Ripercussioni sulla Confederazione .....	27
5.2	Ripercussioni sui Cantoni.....	27
5.3	Ripercussioni sui Comuni.....	28
5.4	Ripercussioni sulle imprese.....	28
5.5	Ripercussioni sull'ambiente.....	29

## 1 Situazione iniziale

---

Le due mozioni dello stesso tenore 17.3855 del consigliere agli Stati Föhn e 17.3843 della consigliera nazionale Flückiger-Bäni «Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei» chiedono al Consiglio federale di creare le condizioni quadro per elaborare in Svizzera una normativa identica al regolamento sul commercio del legno dell'Unione europea (UE) (regolamento [UE] n. 995/2010; in inglese: European Timber Regulation, abbreviato EUTR<sup>1</sup>) che vieti l'importazione di legname ottenuto dal disboscamento illegale ed elimini gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere. Le due mozioni sono state accolte dal Parlamento.

Il Consiglio federale aveva già previsto la creazione di nuove basi giuridiche per una norma equivalente all'EUTR nella sua proposta di revisione della legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) formulata come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»<sup>3</sup>. La norma sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati proposta in tale occasione aveva superato sia la procedura di consultazione sia il dibattito parlamentare, ma nel dicembre 2015 l'intero progetto di legge si era poi arenato in Parlamento. A seguito delle due mozioni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha ora deciso di riprendere tali disposizioni e di sottoporle alla decisione del Parlamento. Il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente)<sup>4</sup> [di seguito: «messaggio sulla modifica della LPAmb»] è stato adottato dal Consiglio federale all'attenzione del Parlamento il 7 dicembre 2018 (FF 2019 1123). Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha approvato a grande maggioranza le nuove basi nella LPAmb per un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente<sup>5</sup>.

### 1.1 Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente

L'introduzione di un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente comprende le seguenti modifiche della LPAmb: una nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti» nel capitolo 7 con quattro nuove disposizioni, segnatamente l'articolo 35e concernente i requisiti per la messa in commercio, l'articolo 35f sull'obbligo di diligenza, l'articolo 35g sulla tracciabilità e l'articolo 35h sul trattamento dei dati. In tale contesto, un ruolo centrale è attribuito al divieto di mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sulla raccolta e il commercio di legname (art. 35e LPAmb). Da un lato, le nuove disposizioni consentono al Consiglio federale di emanare disposizioni sulla messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in analogia a quanto previsto dall'UE (art. 35e cpv. 2 LPAmb) e di introdurre un obbligo di diligenza per chi immette per la prima volta sul mercato (art. 35f LPAmb). Dall'altro esse stabiliscono un obbligo di documentazione per i commercianti ai fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati (art. 35g LPAmb) e includono le basi necessarie secondo il diritto in materia di protezione dei dati per il trattamento e la comunicazione di dati personali nell'ambito dell'esecuzione (art. 35h LPAmb). Il progetto comprende inoltre un'integrazione

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. GU L 295 del 12 novembre 2010, pag. 23.

<sup>2</sup> RS **814.01**

<sup>3</sup> Messaggio del 12 febbraio 2014 concernente l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» e il controprogetto indiretto (revisione della legge sulla protezione dell'ambiente), FF **2014** 1627.

<sup>4</sup> FF **2019** 1123

<sup>5</sup> FF **2019** 5455

delle competenze di esecuzione della Confederazione (art. 41 cpv. 1 LPAmb) e delle disposizioni penali (art. 60 cpv. 1 lett. r e art. 61 cpv. 1 lett. m<sup>bis</sup> LPAmb).

Il Parlamento ha integrato il progetto originario con una competenza per il Consiglio federale che consente a quest'ultimo di definire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime o prodotti in conformità delle norme internazionali. Il Consiglio federale deve poter emanare divieti se la coltura, l'estrazione o la produzione, come pure il commercio di un prodotto, dovessero gravare notevolmente sull'ambiente o compromettere le risorse (art. 35e cpv. 3 LPAmb). Con ciò il Parlamento prende di mira per esempio il controverso olio di palma, la cui produzione può notoriamente essere problematica in quanto basata in parte sul disboscamento su vasta scala della foresta tropicale. L'ordinanza ora elaborata disciplina però soltanto la commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati in linea con le mozioni dello stesso tenore Föhn e Flückiger-Bäni e non contiene prescrizioni esecutive inerenti all'articolo 35e capoverso 3 LPAmb.

Le nuove disposizioni della LPAmb costituiscono la base legale per l'emanazione della presente ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCoL; RS *non ancora noto*) da parte del Consiglio federale. Si introduce così una norma equivalente all'EUTR, in linea con quanto richiesto dalle due mozioni Föhn e Flückiger-Bäni, che consente di ridurre gli ostacoli esistenti al commercio con l'UE. Va tuttavia sottolineato che una totale parità di trattamento degli operatori svizzeri ed europei potrà essere raggiunta soltanto per mezzo di una soluzione contrattuale (riconoscimento reciproco). Una possibile intesa potrebbe per esempio configurarsi sotto forma di un nuovo capitolo dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>6</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). Il Consiglio federale deciderà in un secondo momento in quale misura intavolare trattative con l'UE, tenendo conto del contesto politico europeo in generale. L'introduzione di una normativa analoga all'EUTR costituisce la base per colloqui in tal senso con l'UE (messaggio sulla modifica della LPAmb, n. 1.2<sup>7</sup>). Inoltre, con la modifica della LPAmb la Svizzera sostiene gli sforzi internazionali volti a bandire dal mercato il legname di provenienza illegale e contribuisce quindi all'obiettivo numero 15 dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (ossia una selvicoltura sostenibile a livello globale e nazionale).

---

<sup>6</sup> RS **0.946.526.81**

<sup>7</sup> FF **2019** 1127

## **2 Punti essenziali del progetto**

---

### **2.1 Introduzione**

Scopo della nuova OCoL è impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Ai fini dell'equivalenza con la legislazione europea, il contenuto degli articoli della nuova OCoL corrisponde in ampia misura alle disposizioni dell'EUTR (cfr. cap. 3). Le differenze con il diritto europeo sono segnalate nei commenti a singoli articoli.

### **2.2 Struttura**

L'ordinanza sul commercio di legno è suddivisa nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

Capitolo 3: Servizi di ispezione

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Capitolo 5: Esecuzione

Capitolo 6: Disposizioni finali

L'ordinanza include inoltre tre allegati: Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza (all. 1), Documentazione da allegare alla domanda per gli servizi di ispezione (all. 2) e Abrogazione e modifica di altri atti normativi (all. 3). Va notato innanzitutto che nell'OCoL non sono ripetute le disposizioni già contenute negli articoli 35e–35h LPAmb che non implicano disposizioni esecutive.

### **2.3 Contenuto**

Ai fini dell'OCoL occorre garantire, in conformità a quanto previsto dalla legge (art. 35e cpv. 1 LPAmb), che non venga immesso sul mercato legname di provenienza illegale (art. 1). Oltre a ciò, nel primo capitolo l'ordinanza specifica il campo d'applicazione e riporta alcune definizioni per la sua applicazione (art. 2 e 3). Costituiscono il fulcro dell'ordinanza i nuovi obblighi in capo agli operatori per ciò che concerne il legno e i prodotti da esso derivati: chi immette legname sul mercato per la prima volta deve essere in grado di dimostrare di aver esercitato la dovuta diligenza; tale dimostrazione avviene per mezzo di un sistema di dovuta diligenza (art. 4) comprendente una serie di procedure e provvedimenti che limitano in larga misura il rischio che vengano immessi sul mercato legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale; ciò include in particolare l'accesso alle informazioni sul tipo e l'origine del legno, disciplinati dall'articolo 5, nonché le procedure per la valutazione e l'attenuazione del rischio di cui agli articoli 6 e 7. Gli articoli 8 e 9 trattano i requisiti per la conservazione della documentazione.

Il trattamento dei dati necessario per l'esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno avviene attraverso un sistema d'informazione elettronico (art. 12). L'ordinanza disciplina il rilevamento dei dati nel sistema d'informazione, l'accesso e lo scambio dei dati (art. 12, 13 e 14).

L'esecuzione dell'ordinanza è affidata in via primaria alla Confederazione e all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'UFAM è competente per lo scambio di informazioni a livello internazionale (art. 14), il controllo degli scambi commerciali (art. 15 cpv. 1), il controllo dei servizi di ispezione (art. 15 cpv. 2) e il sequestro e la confisca di prodotti (artt. 18 e 19). Oltre all'UFAM, anche i Cantoni e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) espletano funzioni di controllo. I Cantoni, in particolare, sono competenti per i controlli sugli operatori che raccolgono (o tagliano) legname svizzero (art. 15 cpv. 3), mentre l'UDSC verifica le forniture al confine su richiesta dell'UFAM (art. 16). Per le operazioni di sequestro e di confisca, l'UFAM si avvale del sostegno dei Cantoni (art. 18 cpv. 1) e dell'UDSC (art. 16 cpv. 2).

Con una disposizione transitoria, l'ordinanza chiarisce che le nuove disposizioni sono applicabili soltanto per i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dopo la sua entrata in vigore (art. 23).

Per il momento si dovrà rinunciare all'introduzione dell'obbligo di notifica per gli operatori, previsto dall'articolo 35*f* capoverso 3 LPAmb, in quanto questi vengono già identificati attraverso le dichiarazioni doganali.

### 3 Rapporto con il diritto internazionale

---

Nell'UE l'EUTR si applica dal 3 marzo 2013. Questo regolamento vieta l'immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale e impone a tutti gli operatori che immettono sul mercato legno e prodotti da esso derivati di rispettare determinati obblighi di diligenza. L'EUTR è stato integrato dal regolamento delegato (UE) n. 363/2012<sup>8</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012<sup>9</sup>. Altri Paesi, come per esempio gli Stati Uniti d'America (US Lacey Act 2008), l'Australia (Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012) o il Giappone (Japan Clean Wood Act 2017), hanno approvato leggi analoghe che vietano l'importazione e l'ulteriore lavorazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

La Svizzera è interessata dagli effetti dell'EUTR. Chi importa prodotti derivati dal legno (p. es. legno grezzo, legno tagliato, materiali legnosi, prodotti finiti di legno e carta) provenienti dalla Svizzera per immetterli sul mercato dell'UE deve rispettare gli obblighi di diligenza previsti dall'EUTR, in particolare ottenere dai fornitori svizzeri le informazioni necessarie per l'immissione sul mercato europeo. Gli esportatori svizzeri devono pertanto familiarizzarsi con gli obblighi di diligenza cui sono soggetti i loro acquirenti europei. Agli acquirenti europei devono essere fornite le informazioni corrispondenti, sia per il legname raccolto in Svizzera sia per quello importato.

La presente ordinanza è strutturata in modo analogo all'EUTR e viene emanata per le stesse ragioni di politica ambientale che hanno ispirato l'UE: contrastare, attraverso un'azione concertata, la raccolta e il commercio illegale di legno e i rischi ambientali che ne derivano.

L'ordinanza differisce dalle disposizioni europee relative agli organi di sorveglianza solo per quanto riguarda il riconoscimento e la funzione dei servizi di ispezione. Tale meccanismo è previsto anche a livello europeo quale sostegno volontario per gli operatori interessati e non influisce sui principi del regolamento. A livello europeo, gli organi di sorveglianza sono riconosciuti dalla Commissione. Per contro, per il riconoscimento dei servizi di ispezione secondo la norma ISO 17020 l'OCOL si basa sui meccanismi già comprovati di accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Questo servizio è membro della European Cooperation for Accreditation (EA), del Forum internazionale di accreditamento (IAF) e dell'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Gli accreditamenti effettuati dal SAS sono conformi agli standard internazionali e soddisfano le massime esigenze. Gli servizi di ispezione devono inoltre essere riconosciuti dall'UFAM. Per quanto concerne la funzione, la soluzione adottata dall'OCOL differisce dall'EUTR per il fatto che tali organismi procedono unicamente a una verifica della conformità in base a un capitolato elaborato dall'UFAM. Gli organi di sorveglianza a livello europeo devono invece far esaminare il loro sistema di dovuta diligenza dalla Commissione europea, mantenerlo e farlo applicare dagli operatori.

---

<sup>8</sup> Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16.

## 4 Commenti concernenti le singole disposizioni

### 4.1 Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,  
visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4 come pure 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente<sup>10</sup> (LPAmb),  
ordina:

L'ordinanza sul commercio di legno si basa sui nuovi requisiti per la messa in commercio, l'obbligo di diligenza e i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 35e capoverso 2 e all'articolo 35f capoversi 2 e 4 LPAmb. Determinante è inoltre la norma generale in materia di competenza per l'emanazione di prescrizioni esecutive secondo l'articolo 39 capoverso 1 LPAmb.

### 4.2 Capitolo 1: Disposizioni generali

#### Articolo 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Scopo dell'ordinanza è attuare il divieto previsto all'articolo 35e capoverso 1 LPAmb di immettere sul mercato o commercializzare per la prima volta legname ottenuto illegalmente. La raccolta illegale può riguardare legname appartenente a specie a rischio o protette, che è stato tagliato in zone protette o il cui utilizzo non è autorizzato. La raccolta e il commercio di legname devono servire a proteggere la foresta, il clima e la biodiversità ed essere conformi alle disposizioni del Paese di origine (messaggio sulla modifica della LPAmb, commento all'art. 35e cpv. 1). I concetti di legalità, raccolta e commercio sono definiti all'articolo 3 lettere e ed f.

#### Articolo 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all'allegato 1.

<sup>2</sup> Essa non si applica a prodotti ottenuti da legname di scarto.

Va sottolineato innanzitutto che il campo d'applicazione dell'OCoL è identico a quello dell'EUTR, in quanto altrimenti non verrebbero meno gli ostacoli al commercio con l'UE. Ciò è richiesto anche dall'articolo 35e capoverso 2 LPAmb, in base al quale il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'UE.

**Capoverso 1** - Il campo d'applicazione dell'OCoL include i prodotti del legno elencati nell'allegato 1, per esempio legna da ardere, legno grezzo, legno lavorato in vario modo, come legname tagliato (segato), fogli da impiallacciatura o legname lavorato come pannelli di particelle o di fibre. Si estende però anche a prodotti derivati dal legno come carta, mobili in legno o costruzioni prefabbricate. L'elenco riportato nell'allegato 1 è identico a quello riportato nell'allegato all'EUTR, e anche l'articolo 2 capoverso 1 corrisponde all'articolo 2 lettera a EUTR in cui è definito il concetto di «legno e prodotti da esso derivati». I prodotti sono elencati nell'allegato 1 secondo il sistema armonizzato delle tariffe doganali. Tale allegato può essere adattato di continuo dal DATEC in base alle più recenti conoscenze o modifiche nell'elenco dell'EUTR (art. 21); si vedano i commenti all'allegato 1 riportate qui appresso.

I rifiuti non rientrano per contro nel campo di applicazione dell'OCoL. L'articolo 30 capoverso 2 LPAmb stabilisce che, nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. Se i requisiti della presente ordinanza, in particolare gli articoli 4–9, venissero applicati anche ai rifiuti di legno, ciò complicherebbe notevolmente il riciclaggio e il commercio di rifiuti di legno. Per tale

motivo, il legno e i prodotti da esso derivati che hanno raggiunto il termine del proprio ciclo di vita sono esclusi dal campo d'applicazione dell'ordinanza sul commercio di legno. I requisiti dettagliati per la gestione dei rifiuti di legno sono illustrati nell'ordinanza del 4 dicembre 2015<sup>11</sup> sui rifiuti. Nel testo dell'ordinanza non occorre pertanto inserire una deroga vera e propria poiché i rifiuti non sono prodotti ai sensi dell'OCoL.

**Capoverso 2** - I nuovi prodotti fabbricati con rifiuti di legno (legname di scarto) sono considerati prodotti riciclati e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'OCoL. Fabbricato con rifiuti di legno significa che i prodotti sono stati fabbricati con legname di scarto o con legno usato, che altrimenti sarebbe stato smaltito alla stregua dei rifiuti. L'eccezione di cui al capoverso 2 corrisponde all'articolo 2 lettera a EUTR. Rientrano in tale eccezione, per esempio, la carta usata, il legno proveniente dalla demolizione di edifici o i prodotti realizzati con legname di scarto.

Gli operatori che importano in Svizzera prodotti fabbricati con rifiuti di legno sono tenuti a documentare che quale materiale di base sono stati utilizzati rifiuti di legno o legname di scarto (documentazione ufficiale delle autorità nazionali competenti, materiale riciclato certificato, conferma del fornitore p. es. tramite foto, attività commerciale dell'operatore ecc.).

### Articolo 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. prima immissione sul mercato: la prima volta che vengono messi a disposizione in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale;
- b. operatore: ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati;
- c. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che nell'ambito di un'attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato;
- d. Paese di origine: Paese in cui è stato prodotto il legname;
- e. legname di provenienza illegale: legname che è stato ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine;
- f. legislazione applicabile del Paese di origine: la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie:
  1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
  2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
  3. il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
  4. i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
  5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno;
- g. concessione di taglio: ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.

Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni dell'ordinanza, determinati termini dovessero risultare soggetti a interpretazione, si dovrà fare riferimento all'EUTR e alle relative disposizioni esecutive; ciò in quanto l'articolo 35e capoverso 2 incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'UE.

---

<sup>11</sup> RS 814.600

**Lettera a** - La definizione di prima immissione sul mercato corrisponde all'articolo 2 lettera b EUTR. Determinante per l'immissione sul mercato è che il legno sia fisicamente presente in Svizzera, essendo stato raccolto qui o importato. Ciò include la messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito sul mercato svizzero di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale. I prodotti sottoposti a una particolare procedura doganale (p. es. deposito franco doganale) e quelli importati per la riesportazione non sono considerati come immessi sul mercato. La cessione di prodotti derivati dal legno ottenuti da legno o da prodotti da esso derivati già immessi sul mercato svizzero costituisce una forma di commercio. Non è considerata una prima immissione sul mercato neppure la consegna di legno nell'ambito di un'attività non lucrativa.

**Lettera b** - La definizione di operatore corrisponde all'articolo 2 lettera c EUTR ed è strettamente correlata alla lettera a. Con operatore s'intende ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati in Svizzera. Viene considerato operatore anche chi, in qualità di proprietario di bosco, raccoglie e vende legname personalmente o lo utilizza nell'ambito di un'attività lucrativa. Ciò vale pure se il proprietario di bosco si avvale di prestazioni di terzi per la raccolta o la commercializzazione, come per esempio consorzi forestali.

**Lettera c** - La definizione di commerciante corrisponde all'articolo 2 lettera d EUTR. È detta commerciante una persona che per la prima volta vende o acquista legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato svizzero.

**Lettera d** - Come Paese di origine si considera il Paese in cui è stato raccolto il legname, secondo la definizione data anche nell'articolo 2 lettera e EUTR.

**Lettera e** - La definizione dell'espressione «legname di provenienza illegale» corrisponde all'articolo 2 lettera g EUTR. La «legislazione applicabile» è definita alla lettera f.

**Lettera f** - Questa definizione e le cinque materie menzionate della legislazione in vigore nel Paese di origine sono identiche all'articolo 2 lettera h EUTR. L'elenco mostra in quali materie occorre verificare se è stata rispettata la legislazione in vigore.

**Lettera g** - L'espressione «concessione di taglio» è utilizzata all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a EUTR e all'articolo 3 paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012. Con il termine concessione di taglio s'intendono tutte le norme che conferiscono il diritto di raccogliere legname in una determinata regione. In Svizzera ciò equivale all'autorizzazione d'utilizzazione secondo l'articolo 21 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>12</sup> sulle foreste (LFo) o ad autorizzazioni d'utilizzazione equivalenti (ad es. piano aziendale).

### 4.3 Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

#### Articolo 4 Sistema di dovuta diligenza

<sup>1</sup> Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.

<sup>2</sup> Il sistema di dovuta diligenza include:

- a. la raccolta di informazioni e documentazione (art. 5);
- b. l'esecuzione di una valutazione del rischio (art. 6);
- c. l'esecuzione di un'attenuazione del rischio (art. 7).

<sup>3</sup> Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione secondo l'articolo 10 da un servizio di ispezione riconosciuto.

L'articolo 4 relativo al sistema di dovuta diligenza si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb.

**Capoverso 1** - Questa disposizione corrisponde all'articolo 4 paragrafo 2 EUTR. Ogni operatore deve applicare un sistema di dovuta diligenza al fine di evitare che siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. La corretta applicazione di un sistema di dovuta diligenza è verificabile in maniera oggettiva e si presta quindi a una verifica ufficiale.

Il capoverso 1 impone a tutti gli operatori di esercitare la necessaria diligenza. Per le ripercussioni dell'OCoL sull'economia forestale e del legno svizzera, si veda il commento al numero 5.2 qui appresso.

**Capoverso 2** - Qui vengono elencati i tre elementi del sistema di dovuta diligenza che illustrano la relativa metodologia. La raccolta di informazioni (lett. a) è più dettagliatamente descritta nell'articolo 5 (corrispondente all'art. 6 par. 1 lett. a EUTR), la successiva esecuzione di una valutazione del rischio (lett. b) nell'articolo 6 (corrispondente all'art. 6 par. 1 lett. b EUTR) e l'eventuale esecuzione di un'attenuazione del rischio (lett. c) nell'articolo 7 (corrispondente all'art. 6 par. 1 lett. c EUTR).

**Capoverso 3** - Questa disposizione si orienta all'articolo 4 paragrafo 3 EUTR. Gli operatori devono aggiornare di continuo il proprio sistema di dovuta diligenza e valutarlo annualmente. L'applicazione del sistema secondo gli articoli 5-7 non può essere esternalizzata. Gli operatori possono tuttavia incaricare un servizio di ispezione accreditato di valutare annualmente, nell'ambito di un'ispezione, la conformità del sistema e della sua applicazione secondo l'articolo 10. Le aziende possono in tal modo ridurre il rischio di violazione delle pertinenti prescrizioni. Inoltre, le aziende in possesso di un rapporto di ispezione che certifica l'applicazione conforme possono mettere in conto un onere ridotto in caso di controllo da parte dell'UFAM.

## Articolo 5 Raccolta di informazioni e documentazione

<sup>1</sup> Gli operatori hanno l'obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:

- a. descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;
- b. il Paese di origine;
- c. la regione in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in singole regioni subnazionali;
- d. informazioni sulla concessione di taglio in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in riferimento a più concessioni all'interno di un Paese o una regione;
- e. la quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;
- f. nome e indirizzo del fornitore;
- g. informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine; in tale contesto si ritiene che siano di provenienza legale il legno e i prodotti da esso derivati per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione secondo l'articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 e l'articolo 12 dell'ordinanza del 4 settembre 2013<sup>13</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

<sup>2</sup> Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.

L'articolo 5 relativo alla raccolta di informazioni si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb.

**Capoverso 1** - Per poter dimostrare che per la commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati è stata esercitata la necessaria diligenza secondo l'articolo 35f capoverso 1

---

<sup>13</sup> RS 453.0

LPamb, gli operatori devono raccogliere e trattare informazioni che consentono loro di effettuare la valutazione del rischio prevista dall'articolo 6.

Gli operatori che immettono sul mercato legname proveniente dalla Svizzera possono ritenere che l'autorizzazione d'utilizzazione ed eventualmente altri documenti approvati per l'utilizzazione, ad esempio un piano aziendale, contengano le informazioni secondo l'articolo 5 capoverso 1. Sono di conseguenza tenuti a conservare queste informazioni attestanti la «raccolta legale». Le procedure per la valutazione e l'attenuazione del rischio di cui agli articoli 6 e 7 possono in genere essere rispettate con le summenzionate prove, anche alla luce delle sufficienti prescrizioni legali in materia di utilizzazione del legno proveniente dalla foresta svizzera e dell'esecuzione funzionale e capillare attuata dai servizi forestali cantionali.

Nel caso di prodotti composti, per ciascun componente (ad eccezione del materiale riciclato) devono essere disponibili informazioni su ogni tipo di legno, sulla legalità della provenienza nonché tutte le altre informazioni specificate all'articolo 5 capoverso 1. Il capitolo 8 e l'allegato II del documento di orientamento per l'EUTR<sup>14</sup> contengono ulteriori approfondimenti sull'applicazione di questa legislazione per tali prodotti derivati dal legno.

Questo capoverso corrisponde al contenuto dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera a EUTR. Le informazioni da raccogliere sono specificate alle lettere a–f. Si mettono in evidenza i punti seguenti:

**Capoverso 1 lettera a** - La denominazione scientifica completa secondo la lettera a è necessaria in quanto in alcuni casi il nome comune (denominazione commerciale) della specie di albero non la identifica in modo univoco.

**Capoverso 1 lettere b, c e d** - Queste norme corrispondono all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012. È risaputo che in alcuni grandi Paesi l'esecuzione della legislazione in materia forestale può essere tendenzialmente meno efficace in alcune regioni. Per esempio, sulla base di informazioni di pubblico dominio il rischio di raccolta illegale in determinate regioni di un grande Paese potrebbe essere ritenuto superiore rispetto ad altre regioni. In simili casi, in aggiunta al Paese di origine, si dovrà dunque indicare la regione. Se anche all'interno della regione vi sono differenze note, per esempio a livello di concessioni, bisognerà raccogliere informazioni separate al riguardo.

**Capoverso 1 lettera g** - Gli operatori devono chiarire qual è la legislazione applicabile per il prelievo di legname nel Paese di origine. Le informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine comprendono documenti emessi dalle autorità competenti e inerenti alle materie di cui all'articolo 3 lettera f. Per le importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall'UE devono essere disponibili le informazioni secondo l'articolo 5; di norma, le informazioni attestanti la prima messa in commercio nell'UE possono essere considerate come prova secondo la lettera g.

La Convenzione del 3 marzo 1973<sup>15</sup> sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nonché la relativa legislazione svizzera d'esecuzione contengono diversi requisiti per l'importazione, il transito e l'esportazione di specie protette dalla CITES. Tra le altre cose, una licenza d'esportazione per una specie protetta dalla CITES è possibile soltanto se la specie in questione è stata ottenuta nel rispetto della legislazione nazionale del Paese esportatore. Se dunque per i prodotti derivati dal legno esiste un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 o l'articolo 12 dell'ordinanza del 4 settembre 2013<sup>16</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES), non occorre alcuna prova secondo la lettera g.

---

<sup>14</sup> [https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr\\_guidance.zip](https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip) (consultato l'11.02.2020).

<sup>15</sup> RS 0.453

<sup>16</sup> RS 453.0

Se i Paesi di origine utilizzano sistemi e rilasciano documenti che consentono una verifica semplice e attendibile della legalità delle forniture, tali documenti vanno verificati al momento dell'importazione. Questi includono licenze<sup>17</sup> di Paesi che hanno stipulato un accordo di partenariato FLEGT<sup>18</sup> (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) con l'UE. Simili accordi di partenariato sono stipulati dall'UE nell'ambito del FLEGT Action Plan<sup>19</sup>. A tal fine i Paesi partner predispongono un sistema di approvazione e di licenza per garantire che venga esportato soltanto legno di provenienza legale. Poiché l'UE esige che tale sistema sia utilizzato per tutte le esportazioni da questi Paesi, ciò riveste rilevanza anche per la Svizzera.

**Capoverso 2** - Oltre alle informazioni richieste sui prodotti derivati dal legno secondo il capoverso 1, gli operatori devono anche indicare a quale commerciante hanno venduto i prodotti. Ciò serve ai fini della tracciabilità secondo l'articolo 35g capoverso 1 LPAmb. La documentazione dell'acquirente ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere dimostrata per mezzo di documentazione informale come fatture, bollettini di consegna o documenti elettronici. Questi documenti dovranno essere presentati alle autorità competenti su richiesta.

## Articolo 6 Valutazione del rischio

Gli operatori devono eseguire una valutazione che consenta di stimare il rischio concreto che il legno da essi commercializzato o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni secondo l'articolo 5 capoverso 1 nonché in conformità ai seguenti criteri:

- a. l'eventuale esistenza di una garanzia del rispetto della legislazione del Paese di origine, che può comprendere la certificazione o altre disposizioni verificate da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;
- b. la prevalenza di produzione illegale delle specie di alberi in questione;
- c. la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o nella singola regione subnazionale, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;
- d. eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera in relazione all'importazione, al transito e all'esportazione di legno e prodotti da esso derivati;
- e. la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
- f. il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.

L'articolo 6 relativo alla valutazione del rischio si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb. La disposizione corrisponde al contenuto dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b EUTR ed è in linea anche con le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012.

Gli operatori sono tenuti a eseguire una valutazione del rischio che consenta di stimare il rischio concreto che il legno da essi commercializzato o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale. Per la valutazione del rischio occorre considerare da un lato le informazioni specifiche raccolte nell'articolo 5 sul prodotto derivato dal legno in questione e, dall'altro, le informazioni di carattere generale previste da questa disposizione, come la prevalenza di produzione illegale di specifiche specie di alberi (lett. b), la prevalenza di pratiche di produzione illegali nel luogo di provenienza (lett. c) e la complessità della catena di approvvigionamento (lett. e). Nella valutazione del rischio devono inoltre confluire il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo (lett. f). Se il legno utilizzato per il prodotto da esso derivato proviene da fonti differenti, come può accadere per esempio

<sup>17</sup> <http://www.flegtlicence.org/> (consultato l'11.02.2020).

<sup>18</sup> [www.flegt.org](http://www.flegt.org/)(consultato l'11.02.2020).

<sup>19</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0251> (consultato l'11.02.2020).

nel caso di un elemento di mobilio, il rischio dovrà essere valutato separatamente per ciascun componente e per ogni tipo di legno e relativa provenienza.

Il sistema adottato andrà applicato a ogni tipo di legno o prodotto da esso derivato, fornito dal fornitore in questione. Se il fornitore, la specie di albero, il Paese di produzione ed eventualmente la/e regione/i e la/e concessione/i di taglio rimangono invariati, il sistema di dovuta diligenza secondo l'articolo 4 capoverso 3 dovrà essere nuovamente applicato, di volta in volta, a cadenza annuale (cfr. l'art. 2 par. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012).

Per la valutazione del rischio possono essere consultate anche le raccomandazioni dell'«Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures»<sup>20</sup>. Tali raccomandazioni riguardano l'articolo 4 capoverso 2 e l'articolo 6 capoverso 1 lettera c EUTR nonché gli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 e mostrano in che modo si può valutare correttamente il rischio.

**Lettera a** - Per la valutazione del rischio si possono utilizzare anche garanzie di terzi indipendenti, che includono il rispetto della normativa, per esempio certificazioni riconosciute secondo le regole del Forest Stewardship Council FSC oppure secondo il Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC (cfr. al riguardo anche il cap. 4 del documento di orientamento per l'EUTR<sup>21</sup>).

**Lettere b e c** - Quando si applicano i criteri secondo le lettere a–f occorre considerare in particolare, oltre alla prevalenza di produzione illegale di specifiche specie di alberi (lett. b), da dove proviene il legno e se sono noti casi di produzione illegale nel Paese interessato o nella regione interessata (lett. c).

**Lettera d** - Tra le sanzioni elencate alla lettera d si annoverano per esempio gli embarghi imposti dalle Nazioni Unite. Va notato che in Svizzera la competenza per l'imposizione di sanzioni è attribuita al Consiglio federale secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231).

**Lettera e** - Quanto più complessa è la catena di approvvigionamento, tanto più difficile sarà tracciare l'origine del legno. Se in un punto della catena di approvvigionamento non è possibile procurare le informazioni necessarie, ciò aumenterà il rischio che al suo interno sia immesso legname di provenienza illegale (per la complessità della catena di approvvigionamento si veda anche il cap. 3 del documento di orientamento per l'EUTR). Rilevante ai fini del rischio è anche il fatto di sapere che un'impresa della catena di approvvigionamento è già stata coinvolta in casi di produzione illegale.

**Lettera f** - Il livello di governance nel Paese di origine può ridurre l'attendibilità delle informazioni attestanti il rispetto della sua legislazione pertinente secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g. Per tale regione, secondo la lettera f, si dovrà considerare anche il rischio di corruzione nei Paesi interessati. In merito all'entità della corruzione in un Paese o in una determinata regione esistono in genere diverse informazioni accessibili al pubblico. A tal fine è utile consultare l'indice di percezione della corruzione (Corruption Perceptions Index CPI)<sup>22</sup> di Transparency International. Ove opportuno, si dovranno considerare anche gli altri indicatori di buon governo della Banca mondiale (Worldwide Governance Indicators, WGI)<sup>23</sup>. Quando si valutano i criteri secondo le lettere b e c occorre tenere in considerazione anche gli indicatori del rischio d'impresa e altri indicatori relativi a punti deboli nella governance (cfr. il cap. 2 del documento d'orientamento per l'EUTR).

---

<sup>20</sup> <https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf> (consultato il 13.11.2019).

<sup>21</sup> [https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr\\_guidance.zip](https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip) (consultato l'11.02.2020)

<sup>22</sup> <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl> (consultato il 23.02.2021).

<sup>23</sup> <https://info.worldbank.org/governance/wqi/> (consultato il 27.01.2020).

## Articolo 7 Attenuazione del rischio

<sup>1</sup> Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale non è trascurabile, gli operatori devono eseguire un'attenuazione del rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.

<sup>2</sup> Se dopo l'esecuzione dell'attenuazione del rischio quest'ultimo continua a essere non trascurabile, il legno e i prodotti da esso derivati non possono essere immessi sul mercato.

L'articolo 7 relativo all'attenuazione del rischio si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb. La disposizione corrisponde al contenuto dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera c EUTR.

Se a seguito della valutazione del rischio secondo l'articolo 6 emergono rischi non trascurabili che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale, gli operatori devono limitare in modo efficace tali rischi con l'ausilio di una procedura di attenuazione del rischio ed effettuare ulteriori accertamenti a tal fine. Si considerano rischi non trascurabili ad esempio un indice di percezione della corruzione (CPI) inferiore a 50 o prove accessibili al pubblico di legno proveniente da raccolta illegale. Concretamente è necessario realizzare tutti gli accertamenti e i provvedimenti opportuni per ridurre a un livello trascurabile la probabilità che siano immessi sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Qualora ciò non sia possibile, si potranno raccogliere ulteriori informazioni o documenti. A tal fine può essere per esempio indicata una verifica da parte di terzi indipendenti.

Se una valutazione completa delle informazioni specifiche del prodotto come pure delle informazioni di carattere generale non dà adito a preoccupazioni, si potrà ritenere che il rischio sia trascurabile. Gli operatori possono commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati soltanto se gli ulteriori provvedimenti e accertamenti dimostrano che il rischio è trascurabile. In caso contrario troverà applicazione l'articolo 35e capoverso 1 LPAmb e l'articolo 7 capoverso 2 OCoL, secondo i quali è vietato mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Per l'attenuazione del rischio possono essere consultate anche le raccomandazioni dell'«Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures»<sup>24</sup>. Tali raccomandazioni riguardano l'articolo 4 capoverso 2 e l'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'EUTR nonché gli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 che illustrano in che modo può avvenire un'attenuazione del rischio.

## Articolo 8 Documentazione e conservazione

Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.

Le informazioni e documentazioni delle procedure di valutazione e di attenuazione del rischio richieste secondo gli articoli 4–7 devono essere conservate per un periodo di cinque anni. Anche l'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 stabilisce un termine di conservazione di cinque anni.

## Articolo 9 Conservazione dei documenti ai fini della tracciabilità

I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l'articolo 35g capoverso 1 LPAmb.

L'articolo 9 riguarda esclusivamente i commercianti (diversamente dagli artt. 4–8, che interessano solamente gli operatori). I documenti richiesti secondo l'articolo 35g capoverso 1 LPAmb

<sup>24</sup> <https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf> (consultato il 13.11.2019).

per garantire la tracciabilità vanno conservati anch'essi per cinque anni. Si tratta in particolare dei bollettini di ritiro, dei bollettini di consegna e delle fatture. I commercianti che nell'ambito della loro attività acquistano o vendono legno devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti. Questo non si applica per il legno o i prodotti da esso derivati già commercializzati in Svizzera e venduti ai consumatori attraverso il commercio al dettaglio. Anche l'articolo 5 EUTR stabilisce un termine di conservazione di cinque anni.

#### 4.4 Capitolo 3: Servizi di ispezione

##### Articolo 10                    Compiti

L'servizio di ispezione:

- a. valuta il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell'operatore nell'ambito di un'ispezione periodica basata sul capitolato d'onori dell'UFAM; eventualmente raccomanda gli opportuni interventi;
- b. informa le autorità in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte degli operatori;
- c. documenta adeguatamente le informazioni e le azioni di cui alle lettere a e b e le conserva per un periodo di cinque anni.

L'articolo 10 relativo agli servizi di ispezione si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera c LPAmb e si orienta all'articolo 8 paragrafo 1 EUTR.

Gli operatori devono sviluppare, applicare e valutare ogni anno sistemi propri di dovuta diligenza (art. 4 cpv. 3 primo periodo). Essi possono incaricare un servizio di ispezione riconosciuto dall'UFAM secondo l'articolo 10 di valutare la conformità del proprio sistema e della sua applicazione (art. 4 cpv. 3 secondo periodo). Soprattutto le PMI, quando incaricano un servizio di ispezione, devono poter far valutare in modo semplice e con un onere proporzionato la conformità del loro sistema di dovuta diligenza e della sua applicazione.

Con il riconoscimento di servizi di ispezione, la Confederazione intende mettere a disposizione un accesso a bassa soglia all'ispezione e alla consulenza. Se un servizio di ispezione esercita entrambe le attività, queste dovranno essere chiaramente separate l'una dall'altra.

In questo ambito deve assicurare i corrispondenti requisiti di imparzialità. La consulenza non è riservata esclusivamente agli servizi di ispezione, bensì può essere fornita anche da terzi diversi dagli servizi di ispezione. In tal modo si garantisce un'equa concorrenza tra le imprese di consulenza. Un'attività di consulenza può aiutare a sviluppare un sistema di dovuta diligenza che tenga conto delle esigenze degli operatori. Inoltre, può aiutare l'operatore ad applicare correttamente il sistema.

**Lettera a** - L'servizio di ispezione valuta, nell'ambito di un'ispezione, la conformità del sistema di dovuta diligenza e della sua applicazione da parte dell'operatore. I punti da valutare sono definiti dall'UFAM in un capitolato d'onori (art. 11 cpv. 2). In tal modo un operatore può garantire di soddisfare i requisiti secondo gli articoli 4-8.

Su incarico delle imprese, un servizio di ispezione verifica la corretta applicazione dei relativi sistemi di dovuta diligenza e annota il risultato in un rapporto di ispezione. Dopo aver effettuato l'ispezione e registrato i risultati in un passaggio a parte può raccomandare interventi idonei per l'eliminazione degli errori e dei difetti in caso di scorretta applicazione dei sistemi.

A differenza dell'UE, in Svizzera gli servizi di ispezione non sviluppano sistemi propri di dovuta diligenza da mettere a disposizione degli operatori, da adattare per questi ultimi e che vengono poi ispezionati regolarmente. Al termine dell'ispezione, gli organismi possono tuttavia emanare

opportune misure di miglioramento del sistema di dovuta diligenza, se auspicato dall'operatore. Il risultato originario dell'ispezione non può tuttavia essere adeguato a posteriore a seguito dei miglioramenti adottati.

**Lettera b** - In linea di principio non è compito di un servizio di ispezione sostituirsi alle autorità competenti nell'incombenza di controllare che gli operatori eseguano correttamente la presente ordinanza. Piuttosto, un servizio di ispezione deve informare l'UFAM in caso di rilevanti o reiterate inadempienze di un operatore.

## Articolo 11 Riconoscimento

<sup>1</sup> Un servizio di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i requisiti seguenti:

- a. deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede in Svizzera;
- b. deve essere dotato di esperienza adeguata ed essere in grado di svolgere le proprie funzioni;
- c. garantisce l'assenza di conflitti di interesse nell'espletare le sue funzioni;
- d. dispone di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020, esigenze per l'esercizio di tipi diversi di organismi che effettuano ispezioni, tipo C).

<sup>2</sup> Il riconoscimento avviene su richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l'allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all'UFAM. Questo emana un capitolato d'onori in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere gli servizi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell'ambito di un'ispezione.

<sup>3</sup> Se un servizio di ispezione non adempie più alle condizioni, l'UFAM fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l'UFAM revoca l'accreditamento all'organismo e informa il SAS.

<sup>4</sup> Il SAS trasmette all'UFAM i rapporti allestiti nell'ambito dell'accreditamento e del mantenimento dell'accreditamento dei servizi di ispezione.

<sup>5</sup> L'UFAM tiene un elenco pubblico dei servizi di ispezione riconosciuti.

L'articolo 11 relativo al riconoscimento si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera c LPAmb. La disposizione si orienta all'articolo 8 paragrafi 2–8 EUTR. Nell'UE il riconoscimento viene conferito dalla Commissione (art. 8 par. 3 EUTR) ed è disciplinato in maniera dettagliata nel regolamento delegato (UE) n. 363/2012. L'UE tiene un elenco degli organi di sorveglianza riconosciuti dalla Commissione, che viene costantemente aggiornato. Tale elenco è consultabile in Internet<sup>25</sup>.

**Capoverso 1** - Il capoverso 1 elenca i requisiti che un organismo deve soddisfare per poter presentare domanda di riconoscimento in qualità di servizio di ispezione. Da un punto di vista formale si presuppone che il servizio di ispezione debba essere dotato di personalità giuridica; inoltre, deve avere sede in Svizzera, in quanto in virtù del principio di territorialità la Confederazione non può riconoscere o respingere né controllare alcun servizio di ispezione al di fuori della Svizzera (lett. a). Il servizio di ispezione deve inoltre garantire l'assenza di conflitti di interesse nell'espletare le sue funzioni (lett. c).

Un servizio di ispezione attesta di essere dotato di esperienza adeguata (lett. b) soprattutto attraverso il proprio personale tecnico competente. L'UFAM definisce le competenze tecniche necessarie in un capitolato d'onori. Le competenze tecniche possono essere giudicate secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 sulla base della formazione ed esperienza professionale.

Le lettere a-c corrispondono pertanto alle esigenze dell'UE per il riconoscimento quale organo di sorveglianza dell'UE (art. 8 par. 2 e 3 EUTR). In Svizzera, gli servizi di ispezione devono

<sup>25</sup> [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu) > European Commission > Environment > Nature and Biodiversity > Forests > Forest Policies > Deforestation, forest degradation and illegal logging > EU Timber Regulation > List of recognized monitoring organisations.

inoltre disporre di un accreditamento secondo la norma internazionale ISO/IEC 17020: 2012 (norma svizzera SN EN ISO/IEC 17020: 2012 o versione successiva in vigore) (lett. d). Questa soluzione basata su strumenti esistenti e che vanta una maggiore credibilità è meglio applicabile in Svizzera.

**Capoversi 2–4** - La competenza per il riconoscimento di un servizio di ispezione è attribuita all'UFAM. I capoversi 2–4 illustrano lo svolgimento della procedura di riconoscimento e spiegano il modo di procedere se un servizio di ispezione non adempie più alle condizioni. Per poter eseguire le ispezioni, il richiedente deve disporre di un accreditamento del SAS secondo la norma ISO/IEC 17020, tipo C, in qualità di organismo di certificazione della conformità (cpv. 1). L'UFAM può coinvolgere il SAS nella valutazione delle domande. L'impresa mette interamente a disposizione dell'UFAM la documentazione dell'accREDITAMENTO ai fini del riconoscimento. Il riconoscimento può avvenire soltanto su richiesta. SAS e UFAM si informano a vicenda qualora un servizio di ispezione non adempia più alle condizioni. A livello contenutistico, i documenti necessari per un accreditamento e i documenti elencati nell'allegato 2 da presentare insieme alla domanda di riconoscimento corrispondono in linea di principio a quelli richiesti dall'UE, specificati agli articoli 3–5 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 (cfr. il commento all'all. 2 qui appresso).

**Capoverso 5** - Per ragioni di trasparenza, l'UFAM tiene un elenco pubblico dei servizi di ispezione riconosciuti. Tale elenco serve inoltre agli operatori per cercare un servizio di ispezione adatto alle loro esigenze. Anche l'articolo 9 EUTR prevede un elenco pubblico dei servizi di ispezione riconosciuti.

## 4.5 Capitolo 4: Trattamento dei dati

### Articolo 12 Rilevamento di dati nel sistema d'informazione e accesso

<sup>1</sup> L'UFAM gestisce un sistema d'informazione nel quale rileva i dati seguenti:

- a. dati sull'attività degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione;
- b. risultati dei controlli;
- c. dati sull'accertamento, l'apertura, lo stato e il risultato di procedimenti penali;
- d. dati sulla disposizione, lo stato e il risultato di provvedimenti amministrativi.

<sup>2</sup> I Cantoni hanno accesso al sistema d'informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l'esecuzione secondo l'articolo 15 capoverso 3.

Data la complessità del controllo di un sistema di dovuta diligenza, è indispensabile impiegare mezzi ausiliari moderni ed efficienti al fine di eseguire i controlli nel modo più efficiente possibile.

**Capoverso 1** - Questa disposizione elenca i dati da rilevare nel sistema d'informazione, tra cui in particolare i dati sull'attività degli operatori così come le informazioni necessarie per il sistema di dovuta diligenza e per la sua applicazione secondo l'articolo 5. Ciò include sia la documentazione sul sistema di dovuta diligenza e sui suoi aggiornamenti sia la documentazione relativa all'applicazione del sistema. Quest'ultima comprende tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività secondo gli articoli 4–7 della presente ordinanza e che vengono esaminati in occasione di un controllo. Vi rientrano anche le informazioni sui fornitori e sugli acquirenti dei commercianti (lett. a). È così possibile garantire un controllo degli scambi efficiente e basato sul rischio (art. 16). Queste informazioni consentono all'UFAM e ai Cantoni di agire in maniera mirata nei confronti di operatori e commercianti potenzialmente inadempienti. I risultati dei controlli secondo la lettera b comprendono i verbali dei controlli e assunzioni di prove come foto e documentazione dei campioni prelevati.

L'articolo 35h capoverso 1 LPAmb costituisce la base legale esplicita prevista dall'articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>26</sup> sulla protezione dei dati (o dall'art. 34 cpv. 2 della nuova legge sulla protezione dei dati<sup>27</sup>) per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione.

**Capoverso 2** - Anche i Cantoni possono registrare dati nei casi in cui sono competenti per l'esecuzione. Per poter esercitare i loro compiti di controllo secondo l'articolo 15 capoverso 3, essi devono avere accesso ai dati del sistema d'informazione di cui necessitano per l'esecuzione.

L'articolo 35h capoverso 1 LPAmb costituisce la base legale esplicita prevista dall'articolo 17 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione.

L'importante è che il nuovo sistema d'informazione sia collegato con i dati del sistema elettronico di dichiarazione doganale, affinché l'UDSC possa adempiere in modo efficiente ai propri compiti di partecipazione secondo l'articolo 17 attraverso il proprio sistema esistente e consolidato. L'articolo 112 della legge del 18 marzo 2005<sup>28</sup> sulle dogane (LD) costituisce la base legale, secondo il diritto in materia di protezione dei dati, per la trasmissione dall'UDSC all'UFAM e ai Cantoni dei dati doganali degni di particolare protezione necessari per l'esecuzione della presente ordinanza.

### Articolo 13 Sistema d'informazione LF-CITES

Nell'ambito dei suoi controlli secondo l'articolo 15 capoverso 2 e nei casi previsti dall'articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d'informazione secondo l'articolo 21 della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES).

Questo modo di procedere è adeguato e semplifica lo scambio di informazioni tra gli uffici. Determinati tipi di legno e determinati prodotti da esso derivati, come l'ebano del Madagascar, rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 16 marzo 2012<sup>29</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette. In base a tale legge, ogni importazione di prodotti che rientrano nel suo campo d'applicazione deve essere autorizzata singolarmente dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Non è dunque necessario ripetere una verifica del rischio completa per i prodotti sottoposti a questo genere di controlli. L'UFAM deve però sapere se l'USAV ha effettivamente rilasciato un'autorizzazione per l'importazione o il commercio degli esemplari di specie in questione secondo gli allegati I-III CITES e se ha pertanto accesso a questi dati.

---

<sup>26</sup> RS 235.1

<sup>27</sup> Testo della votazione finale del 25 settembre 2020, FF 2020 6695

<sup>28</sup> RS 631.0

<sup>29</sup> RS 453

## Articolo 14 Comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali

<sup>1</sup> L'UFAM è l'autorità competente per la comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali.

<sup>2</sup> Esso può comunicare i dati personali degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative o penali, alle autorità amministrative competenti dell'Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo se ciò è necessario per l'esecuzione delle disposizioni dell'UE sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.

Queste disposizioni si basano sull'articolo 35h capoverso 2 LPAmb.

Per controllare se gli operatori in Svizzera hanno applicato correttamente il sistema di dovuta diligenza, può essere necessario uno scambio di informazioni con le altre autorità dell'UE o di altri Stati membri del SEE. Inoltre, anche le autorità esecutive europee possono richiedere in Svizzera informazioni in merito. Queste possono includere informazioni degne di particolare protezione, come per esempio sentenze penali.

### 4.6 Capitolo 5: Esecuzione

#### Articolo 15 Esecuzione da parte dell'UFAM e dei Cantoni

<sup>1</sup> L'UFAM esegue la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Esso controlla se gli operatori e i commercianti, come pure gli servizi di ispezione riconosciuti, rispettano i loro impegni secondo la presente ordinanza; nel caso degli operatori e dei commercianti, il controllo avviene secondo un approccio basato sul rischio.

<sup>3</sup> I Cantoni sono competenti per i controlli degli operatori e dei commercianti che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale.

**Capoverso 1** - L'UFAM è competente per l'esecuzione dell'ordinanza e quindi anche per la collaborazione specialistica a livello internazionale. Poiché la lotta al disboscamento illegale deve essere portata avanti soprattutto attraverso la collaborazione internazionale, è necessario collaborare e avere uno scambio specialistico con le autorità competenti dell'UE, degli Stati membri dell'UE e con altre autorità estere.

**Capoverso 2** - L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza in primo luogo mediante un approccio basato sul rischio. Ciò vuol dire, per esempio, concentrare i controlli in via prioritaria sulle imprese che immettono sul mercato volumi particolarmente elevati di legname proveniente da Paesi a rischio. A tale scopo si controlla l'impostazione, l'applicazione e l'aggiornamento del sistema di dovuta diligenza. Inoltre viene esaminata la mitigazione dei rischi e la relativa documentazione a livello di prodotto e di componenti. Durante i controlli è opportuno prelevare campioni al fine di poter determinare in modo univoco il tipo di legno e, se possibile, la sua provenienza.

Per quanto riguarda i commercianti, si verificherà se essi rispettano i requisiti di tracciabilità di cui all'articolo 35g LPAmb.

Se è vero che gli operatori possono partire dal presupposto che nell'UE si è proceduto a una valutazione del rischio con una riduzione del rischio ed è stata allestita la relativa documentazione (messaggio sulla modifica della LPAmb) (se l'operatore possiede una conferma della prima immissione sul mercato nell'UE, questa potrà essere normalmente intesa come attestazione secondo l'articolo 5 lettera g), gli operatori sono tuttavia tenuti al rispetto di questa norma. L'UFAM può procedere a controlli se sussiste il sospetto che gli operatori svizzeri di prodotti provenienti dall'UE non abbiano tenuto conto dei rischi. Se si dovesse giungere a un riconoscimento contrattuale reciproco delle regolamentazioni equivalenti sul commercio di legno tra Svizzera e UE, non occorrerà più alcun controllo separato in Svizzera su legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE.

All'UFAM compete inoltre il riconoscimento dei servizi di ispezione e il loro controllo a intervalli regolari. L'UFAM allestisce un capitolato d'oneri con le competenze tecniche dei servizi di ispezione e i punti da valutare durante le ispezioni.

**Capoverso 3** - Secondo l'articolo 41 capoverso 1 prima parte del periodo LPAmb, la Confederazione è competente per l'esecuzione delle prescrizioni in materia di commercio di legno. Tuttavia, l'articolo 41 capoverso 1 seconda parte del periodo LPAmb prevede anche la possibilità per la Confederazione di far capo ai Cantoni per determinati compiti nell'ambito dell'esecuzione. Sulla base di tale disposizione, secondo il capoverso 3 i Cantoni sono dichiarati competenti per il controllo degli operatori che immettono sul mercato legname raccolto in Svizzera. La sorveglianza della prima messa in commercio di legname svizzero insieme all'autorizzazione d'utilizzazione prevista dalla legislazione forestale e al controllo della relativa osservanza compete ai Cantoni.

## **Articolo 16                      Partecipazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla su richiesta dell'UFAM se durante l'importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5-7.

<sup>2</sup> In caso di sospetta infrazione, l'UDSC è autorizzato a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l'UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.

<sup>3</sup> L'UFAM può richiedere all'UDSC le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali, necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

**Capoversi 1 e 2** - L'UDSC svolge una funzione importante nel controllo della prima immissione sul mercato secondo l'articolo 17. Su richiesta dell'UFAM verifica le forniture al confine nazionale e, soprattutto in presenza di casi evidentemente sospetti, esegue eventuali fermi e confisci. La richiesta dell'UFAM di un controllo da parte dell'UDSC dipende dall'esistenza di indizi concreti che viene importato legno di provenienza illegale. Se, in base a un accordo dell'UE, per determinati Paesi sono richiesti certificati di legalità ufficiali, l'UFAM può richiedere all'autorità doganale l'inoltro dei documenti di controllo.

**Capoverso 3** - L'UFAM fa affidamento su una fornitura di dati aggiornata e possibilmente automatica da parte dell'autorità doganale al fine di identificare gli operatori e organizzare un controllo basato sul rischio. La fornitura di dati all'UFAM avviene sulla base dell'articolo 112 LD.

## **Articolo 17                      Obblighi di informazione e di tolleranza**

<sup>1</sup> Gli operatori, i commercianti e gli servizi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l'esecuzione e garantire loro l'accesso ai propri impianti e locali.

<sup>2</sup> Gli operatori, i commercianti e gli servizi di ispezione, su richiesta dell'UFAM, devono registrare i documenti necessari nel sistema d'informazione di cui all'articolo 12 capoverso 1.

L'articolo 17 relativo agli obblighi di informazione e di tolleranza si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera b nonché sull'articolo 35g e sull'articolo 46 LPAmb. La norma corrisponde all'articolo 10 paragrafo 4 EUTR.

Affinché i controlli secondo gli articoli 15 e 16 possano essere eseguiti in modo mirato, è necessario prestare assistenza alle autorità competenti durante il sopralluogo e l'esame dei singoli prodotti. L'UFAM è autorizzato a procedere eventualmente a un campionamento. È necessario presentare la documentazione commerciale e mettere a disposizione stampe o fotocopie dei documenti a titolo gratuito e in forma digitale.

**Capoverso 2** - Questa norma consente all'UFAM, nell'ambito di un controllo, di obbligare le imprese a inserire autonomamente la documentazione corrispondente nel sistema d'informazione e permette inoltre di eseguire controlli a tavolino e di risparmiare sui tempi di trasferta e, quindi, sui costi.

## Articolo 18                    Sequestro e confisca

<sup>1</sup> L'UFAM e i Cantoni possono sequestrare il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato o commercializzati per la prima volta se hanno un fondato sospetto che questi siano di provenienza illegale.

<sup>2</sup> Essi fissano un termine per consentire all'operatore di invalidare il sospetto.

<sup>3</sup> Se il sospetto non viene invalidato entro il termine previsto dalla legge, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati.

L'articolo 18 relativo al sequestro e alla confisca si basa sull'articolo 35f capoverso 4 LPAmb. La disposizione corrisponde all'articolo 10 paragrafo 5 lettera a EUTR. Per le disposizioni corrispondenti degli Stati membri dell'UE si può rimandare, a titolo esemplificativo, all'articolo 2 paragrafo 3 della legge tedesca sulla sicurezza del commercio di legno dell'11 luglio 2011 (Deutsches Holzhandels-Sicherungs-Gesetz vom 11. Juli 2011; HolzSiG) e all'articolo 15 della legge federale austriaca del 6 agosto 2013 sulla sorveglianza del commercio di legno (Österreichisches Bundesgesetz über die Überwachung des Handels mit Holz vom 6. August 2013, HolzHÜG).

**Capoverso 1** - A condizione che esista un fondato sospetto che un prodotto derivato dal legno sia di provenienza illegale, l'autorità di controllo competente può sequestrare, ossia confiscare temporaneamente, il legno o i prodotti da esso derivati in questione. Scopo del sequestro è da un lato l'assunzione di prove e, dall'altro, garantire un'eventuale successiva confisca.

**Capoverso 2** - Se non è possibile dimostrare la provenienza legale di un prodotto sospetto, occorre fissare un termine adeguato per consentire all'operatore responsabile di produrre le prove necessarie o di invalidare il sospetto constatato dalle autorità. In questo lasso di tempo il prodotto rimarrà sotto sequestro. Se le prove richieste saranno prodotte entro il termine, le autorità rilasceranno nuovamente i prodotti sequestrati.

**Capoverso 3** - Se il sospetto non viene invalidato entro il termine stabilito oppure il vizio contestato in sede di sequestro non viene eliminato e non è dunque possibile, per esempio, produrre le prove richieste entro il termine, o ancora se viene dimostrato in maniera conclusiva che il legno o i prodotti da esso derivati sono di provenienza illegale, allora il legno sequestrato o i prodotti da esso derivati sequestrati saranno confiscati e la custodia originaria dell'operatore sarà revocata in maniera permanente. Il destino degli oggetti confiscati è disciplinato dall'articolo 19.

## Articolo 19                    Prodotti sequestrati e confiscati

<sup>1</sup> I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell'operatore.

<sup>2</sup> I prodotti confiscati sono:

- a. conferiti in un impianto designato dall'UFAM o in un altro luogo adeguato;
- b. venduti; oppure
- c. distrutti, per esempio tramite valorizzazione energetica.

L'articolo 19 si basa sull'articolo 35f capoverso 4 LPAmb.

**Capoverso 1** - I prodotti sequestrati devono essere tenuti in un luogo sicuro, dove la qualità dei prodotti possa essere mantenuta per tutta la durata del sequestro. Se opportuno, i prodotti

sequestrati possono essere tenuti presso il domicilio del destinatario, ma saranno soggetti a un divieto di utilizzo fino a quando non verrà accertata la fattispecie. I provvedimenti previsti da questa disposizione comportano in parte costi elevati, tra cui costi di deposito. Poiché l'operatore inadempiente deve rispondere di tali provvedimenti, i costi sono a carico di quest'ultimo conformemente all'articolo 2 LPAmb (principio di causalità).

**Capoverso 2 lettera a** - Se possibile, il legno o i prodotti da esso derivati devono essere trasferiti in una struttura pubblica designata dall'UFAM o messi a disposizione di un'istituzione di pubblica utilità. L'oggetto resterà di proprietà della Confederazione e verrà ceduto in uso all'istituzione tramite contratto. L'O-CITES prevede all'articolo 39 una disposizione analoga per le merci confiscate. Adottando questa soluzione, l'USAV ha fatto esperienze positive.

**Capoverso 2 lettera b** - Per la vendita dei prodotti confiscati si può rimandare per esempio all'articolo 2 paragrafo 3 cifra 2 HolzSiG e all'articolo 15 paragrafo 3 HolzHÜG. Quando si vendono legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale occorre garantire che i prodotti in questione non siano immessi nei canali di libero scambio. Se ciò non è possibile, si dovrà rinunciare alla vendita.

**Capoverso 2 lettera c** - Questa disposizione corrisponde, per esempio, all'articolo 2 paragrafo 3 cifra 3 HolzSiG e all'articolo 15 paragrafo 3 HolzHÜG. In mancanza di altre possibilità il legno dovrà essere distrutto, ad esempio tramite valorizzazione energetica o smaltimento.

## Articolo 20 Emolumenti

Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM<sup>30</sup>.

Questa disposizione si basa sull'articolo 48 capoverso 1 LPAmb, secondo cui per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali sono riscosse delle tasse. Nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza vengono riscossi emolumenti in particolare per controlli, accertamenti, decisioni e per gli ulteriori atti amministrativi delle autorità competenti. L'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>31</sup> sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM) viene integrata nell'allegato 3 della presente ordinanza (Abrogazione e modifica di altri atti normativi) con aliquote degli emolumenti e quadro tariffario per i controlli del sistema di dovuta diligenza presso gli operatori, i controlli dell'obbligo di tracciabilità dei commercianti e il riconoscimento e i controlli dell servizio di ispezione (cfr. al riguardo il commento all'all. 3 qui appresso).

## Articolo 21 Adattamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 conformemente alle disposizioni dell'Unione europea.

L'allegato 1, nel quale sono specificati il legno e i prodotti da esso derivati che secondo l'articolo 2 capoverso 1 rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza, deve essere identico all'allegato corrispondente dell'EUTR; questo perché, ai fini dell'equivalenza con la normativa europea, è necessario che il campo d'applicazione dell'OCoL coincida con quello dell'EUTR. Bisogna quindi poter reagire rapidamente alle modifiche nell'allegato all'EUTR. Per tale ragione la competenza per l'adattamento dell'allegato 1 è delegata al DATEC. Lo stesso

---

<sup>30</sup> RS 814.014

<sup>31</sup> RS 814.014

vale in riferimento alla documentazione menzionata nell'allegato 2, che deve essere presentata da un servizio di ispezione unitamente alla sua domanda di riconoscimento.

#### 4.7 Capitolo 6: Disposizioni finali

##### Articolo 22 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Si veda il commento all'allegato 3 qui appresso.

##### Articolo 23 Disposizione transitoria

Gli articoli 4–9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Con questa disposizione transitoria si chiarisce che la presente ordinanza non viene applicata al legno e ai prodotti da esso derivati che erano già in commercio al momento della sua entrata in vigore.

##### Articolo 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

L'OCOL entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 insieme alla nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati come pure altre materie prime e prodotti» nel capitolo 7 della LPAmb.

#### 4.8 Allegati

##### 4.8.1 Allegato 1 - Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza

L'allegato 1 specifica il legno e i prodotti da esso derivati che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza secondo l'articolo 2 capoverso 1. Esso comprende gli stessi prodotti dell'allegato all'EUTR<sup>32</sup>. Ciò significa che sia le voci di tariffa doganale sia la nomenclatura delle merci sono identiche, essendo tratte dal sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (cfr. al riguardo il commento all'art. 2 cpv. 1 qui sopra).

Non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza il materiale da imballaggio utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato.

Anche il legno e i prodotti da esso derivati giunti al termine del loro ciclo di vita sono esclusi dal campo di applicazione dell'OCOL (cfr. commento all'art. 2). I prodotti secondari di un processo produttivo considerati materiali che non hanno ancora raggiunto il termine del loro ciclo di vita (come p. es. la segatura o il legno sminuzzato) non rientrano invece in questa deroga.

---

<sup>32</sup> Le voci di tariffa per gli immobili prefabbricati in legno corrispondono a quelle dell'UE, ma non sono ancora state aggiornate nell'EUTR. Dato che la voce di tariffa 9403.9030 dell'UE non esiste in Svizzera, con la revisione delle voci di tariffa con decorrenza al 1° gennaio 2022, nell'allegato dell'ordinanza è stata recepita la nuova voce di tariffa 9403.91 «Parti di mobili in legno» introdotta a livello internazionale.

Nonostante includano anche rifiuti e scarti, le voci di tariffa 47 e 48 non rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza. Nell'allegato sono pertanto state adeguate le definizioni delle merci (che non comprendono rifiuti e scarti).

Si rammenta inoltre che i prodotti in bambù, integrati in diverse voci di tariffa, non rientrano nel campo di applicazione dell'OCoL, perché non sono di legno.

#### **4.8.2 Allegato 2 - Documentazione da allegare alla domanda per gli servizi di ispezione**

L'allegato 2 elenca i documenti che un servizio di ispezione deve presentare all'UFAM unitamente alla sua domanda di riconoscimento secondo l'articolo 11 capoverso 3 per essere riconosciuto come servizio di ispezione. I documenti menzionati servono a verificare i requisiti necessari secondo l'articolo 11 capoverso 1 (personalità giuridica e sede in Svizzera; esperienza adeguata e capacità di svolgere le funzioni di un servizio di ispezione; assenza di conflitto di interesse). L'UE applica essenzialmente le stesse basi (cfr. art. 5–8 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012). Il contenuto dei documenti necessari per un accreditamento e dei documenti menzionati nell'allegato 2, da fornire assieme alla domanda di accreditamento, corrisponde in linea di principio con quello dei documenti richiesti dall'UE.

#### **4.8.3 Allegato 3 - Modifica di altri atti normativi**

##### **Numero 1: ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente**

Nell'OE-UFAM, la frase introduttiva dell'articolo 1 capoverso 1 viene innanzitutto integrata per indicare che anche i controlli rientrano tra gli atti amministrativi dell'UFAM e che pertanto l'ordinanza disciplina anche gli emolumenti per i controlli (oltre agli emolumenti per decisioni e prestazioni).

L'allegato dell'OE-UFAM sulle aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario viene integrato con una nuova cifra 10 che stabilisce le aliquote fisse degli emolumenti e il quadro tariffario per gli atti amministrativi e i controlli secondo l'OCoL. La lettera a disciplina i dettagli concernenti i controlli del sistema di dovuta diligenza presso gli operatori, la lettera b i controlli dell'obbligo di tracciabilità dei commercianti e la lettera c gli servizi di ispezione.

In linea di principio i controlli previsti dall'articolo 4 capoverso 2 OE-UFAM vengono fatturati secondo il dispendio a una tariffa oraria di 140 franchi. Gli emolumenti vengono fatturati secondo il dispendio, ma fino a un massimo di 5000 franchi (2000 CHF in caso di violazioni da parte del servizio di ispezione), anche per le decisioni necessarie in caso di violazioni constatate da parte degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione. Tale quadro tariffario corrisponde ad esempio a quello per la disposizione di altri provvedimenti secondo l'ordinanza del 10 settembre 2008<sup>33</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente, che prevede anch'essa un importo massimo di 5000 franchi (n. 3 dell'allegato OE-UFAM). Alla lettera a numero 5 viene specificato per chiarezza che, in caso di sequestro o confisca, all'operatore inadempiente vengono fatturati come spese i costi effettivi per il deposito e il trasporto (art. 21 cpv. 1 e 2 OCoL).

##### **Numero 2: ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno**

###### **Ingresso**

Con l'articolo 35g capoverso 2 LPAmb, Il Parlamento ha introdotto una base supplementare per l'ordinanza del 4 giugno 2010<sup>34</sup> sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del

---

<sup>33</sup> RS 814.911

<sup>34</sup> RS 944.021

legno basata al momento esclusivamente sulla legge federale del 5 ottobre 1990<sup>35</sup> sull'informazione dei consumatori (LIC). L'obiettivo era di continuare a garantire una dichiarazione attuabile nella pratica e non burocratica (cfr. voto Ammann, Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale 2019 N 848). Nell'ingresso dell'ordinanza bisogna quindi integrare questa nuova base legale. Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, l'Ufficio federale del consumo (UFDC) controlla se la dichiarazione soddisfa i requisiti dell'ordinanza. L'esecuzione dovrà rimanere di competenza dell'UFDC, conformemente all'articolo 41 capoversi 1 e 3 LPAmb, anche dopo l'integrazione dell'articolo 35g capoverso 2 LPAmb nell'ingresso. L'esecuzione e il regime di pena<sup>36</sup> devono basarsi come in passato sulla LIC.

### **Articolo 7 capoverso 1 lettera a**

Con l'introduzione dell'OCoL si vuole inoltre cogliere l'occasione per apportare un'ulteriore modifica imminente all'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno.

Nell'articolo 1 capoverso 1 e nell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, con il termine generico «fornire» nella dichiarazione non si intende soltanto la vendita di legno e prodotti del legno. Si vanno infatti diffondendo nuovi modelli commerciali, come per esempio l'affitto di prodotti del legno. Per chiarire che anche tali modelli commerciali sono soggetti all'obbligo di dichiarazione, l'espressione «luoghi di vendita» nell'articolo 7 capoverso 1 lettera a deve essere sostituita con «luoghi di fornitura».

---

<sup>35</sup> RS 944.0

<sup>36</sup> La LPAmb non include disposizioni di pena sulla violazione dell'obbligo di dichiarazione.

## 5 Ripercussioni

L'OCOL spiega e concretizza la nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati» nel capitolo 7 della LPAmb. Per le ripercussioni dell'OCOL si può quindi rimandare in linea di principio al numero 3 del messaggio sulla modifica della LPAmb (FF 2019 1136–1140). Le disposizioni dell'ordinanza non hanno ripercussioni di ampia portata o proprie. Dal punto di vista dell'economia in generale, dall'OCOL non si prevedono grosse ripercussioni. Queste si limitano alle aziende interessate e non si dovrebbero avere effetti indiretti o indotti maggiori.

### 5.1 Ripercussioni sulla Confederazione

I costi per la costituzione e la gestione di una nuova unità organizzativa esecutiva presso l'UFAM sono dati principalmente dal fabbisogno supplementare di personale per i nuovi compiti. I costi dovuti all'acquisizione e all'esercizio di un sistema informatico ai fini di un'esecuzione efficiente, come pure i costi correnti per beni e servizi dei nuovi posti, saranno finanziati attraverso il budget corrente dell'UFAM.

I nuovi specialisti che verranno assunti saranno competenti dal 2022 per i seguenti compiti, già elencati nel messaggio sulla modifica della LPAmb:

- la sorveglianza delle importazioni (dichiarazioni doganali) e dei successivi controlli a campione basati sul rischio nonché i controlli del divieto di messa in commercio (artt. 1, 4, 9 e 16 OCoL analogamente all'art. 4 EUTR);
- il controllo del rispetto sistematico dell'obbligo di diligenza nonché della valutazione corretta del rischio e delle misure di riduzione del rischio (art. 4 OCoL analogamente all'art. 10 EUTR);
- il controllo degli obblighi di tracciabilità lungo la filiera commerciale sul territorio svizzero, tra l'altro in caso di sospetti motivati o di domande dall'estero (art. 9 OCoL analogamente agli artt. 5 e 10 EUTR);
- lo scambio con le autorità esecutive nell'UE sulla valutazione dei documenti provenienti dai Paesi di origine delle forniture di legname e la procedura esecutiva (art. 14 OCoL analogamente all'art. 12 EUTR);
- il coordinamento tra le autorità federali e i Cantoni sulla messa in commercio di legname svizzero; anche i rapporti secondo l'articolo 10 lettera f LPAmb rientreranno tra i compiti (art. 15 OCoL analogamente all'art. 20 EUTR);
- la comunicazione con le imprese che operano nei vari settori nonché gli accertamenti giuridici;
- il controllo dei servizi di ispezione (artt. 10 e 11 OCoL analogamente all'art. 8 par. 4 e 5 EUTR);
- l'organizzazione del riconoscimento dei servizi di ispezione (art. 11 OCoL).

Come già spiegato nel messaggio sulla modifica della LPAmb, non sarà possibile un rifinanziamento integrale mediante emolumenti. Una valutazione economica (VOBU) esterna ha consentito di stimare a 100 000 franchi i proventi annuali da emolumenti prevedibili.

### 5.2 Ripercussioni sui Cantoni

Il controllo della prima messa in commercio di legname raccolto nei boschi svizzeri sarà di competenza dei Cantoni. Le spese per il personale dovrebbero tuttavia restare contenute, poiché la sorveglianza della prima messa in commercio di legname proveniente dalle foreste svizzere coincide con l'autorizzazione d'utilizzazione e il controllo dell'osservanza già previsti dalla legge forestale. Inoltre, i Cantoni emanano le prescrizioni di pianificazione e di gestione delle foreste secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFo. Anche l'esecuzione capillare della legislazione da parte dei Cantoni e la legislazione in materia di utilizzazione del legname e di gestione delle foreste contribuiscono a rendere trascurabile il rischio di raccolta illegale in Svizzera.

L'onere supplementare per il controllo sarà quindi esiguo. Solo in presenza di indicazioni motivate, potrebbe essere necessario un ulteriore controllo dei documenti ai fini della tracciabilità.

### **5.3 Ripercussioni sui Comuni**

Il progetto non avrà ripercussioni per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

### **5.4 Ripercussioni sulle imprese**

A integrazione di quanto esposto nel numero 3 del messaggio sulla modifica della LPAmb, per quanto concerne le ripercussioni della presente ordinanza sulle imprese e aziende svizzere si può affermare quanto segue:

#### Ripercussioni sui proprietari di bosco

Possono essere considerate operatori anche le persone che commercializzano per la prima volta legno proveniente dalla foresta svizzera secondo l'articolo 3 lettera a. Fanno eccezione l'uso proprio di legno e prodotti da esso derivati, in quanto questo non vale come cessione e quindi come immissione sul mercato secondo l'articolo 3 lettera a, e l'attività non a scopo commerciale, essendo anch'essa esclusa dall'immissione sul mercato secondo l'articolo 3 lettera a.

Gli operatori che immettono sul mercato legname raccolto in Svizzera possono ritenere che l'autorizzazione d'utilizzazione ed eventualmente altri documenti approvati per l'utilizzazione, ad esempio un piano aziendale, contengano le informazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1. Sono di conseguenza tenuti a conservare queste informazioni attestanti il «raccolto legale». Le procedure per la valutazione e l'attenuazione del rischio di cui agli articoli 6 e 7 possono in genere essere rispettate con la summenzionata attestazione, anche alla luce delle sufficienti prescrizioni in materia di utilizzazione del legno proveniente dalla foresta svizzera e dell'esecuzione funzionale e capillare attuata dai servizi forestali cantonali.

I proprietari di bosco devono anche indicare a quali acquirenti hanno rivenduto il proprio legno. La documentazione dell'acquirente secondo l'articolo 5 capoverso 2 può essere dimostrata per mezzo di documentazione informale come fatture, bollettini di consegna o documenti elettronici; di conseguenza non sorgono ulteriori spese. Anche questi documenti devono essere conservati conformemente all'articolo 8 OCoL.

In caso di esportazione, ulteriore lavorazione all'estero e reimportazione di legno raccolto in Svizzera, la nuova immissione sul mercato non comporterà praticamente alcun onere supplementare per l'impresa che importa in Svizzera; in un simile caso basterà poter dimostrare che si tratta dello stesso legno.

Questi oneri supplementari risultano esigui alla luce dei vantaggi che saranno apportati dall'OCoL all'economia svizzera, in particolare all'economia forestale e del legno, grazie alla rimozione degli svantaggi competitivi rispetto alla concorrenza europea (migliore accesso al mercato dell'UE).

#### Ripercussioni sugli importatori

Sono considerati operatori ai sensi dell'OCoL gli importatori svizzeri che importano in Svizzera legno e prodotti da esso derivati compresi in una delle voci di tariffa doganale definite nell'OCoL (campo d'applicazione).

Il ventaglio di prodotti elencati nell'allegato all'OCoL è alquanto grande. Ne consegue che sono interessate svariate aziende di diversi settori, dal grande importatore di legname al commercio al dettaglio e ai rivenditori specializzati fino alla produzione della carta, i negozi specializzati (ad es. cartolerie, boutique, centri cucine) e anche le vendite per corrispondenza. Per quanto riguarda gli importatori di legno e prodotti da esso derivati, a un livello sovraordinato occorre fare distinzione tra due gruppi: quelli che importano da Paesi terzi extra-UE (Paesi terzi non membri dell'UE) e quelli che importano dall'UE (Paesi UE).

La distinzione tra UE e non-UE è rilevante perché nell'UE si applica l'EUTR. In linea di principio si può ritenere che il rischio di importare dall'UE legname di provenienza illegale è decisamente più basso rispetto alle forniture provenienti da Paesi terzi. Nel 2019 circa 36 000 aziende hanno importato dall'UE prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'allegato OCoL per un controvalore di 5 miliardi di franchi, mentre circa 4500 imprese hanno importato da Paesi terzi prodotti per un controvalore di 371 milioni di franchi.

Gli importatori interessati devono allestire nuovi sistemi di dovuta diligenza (art. 4 OCoL), il che comporta un dispendio iniziale, e devono controllare il sistema regolarmente. Per ciascuna delle loro forniture devono raccogliere informazioni (art. 5 OCoL) ed effettuare una valutazione del rischio (art. 6 OCoL). Devono applicare il proprio sistema a ogni fornitura e, ove opportuno in base alla valutazione del rischio, adottare misure per attenuare il rischio e documentarle (art. 7 OCoL). Rispetto al valore complessivo delle importazioni i costi per questi nuovi compiti si situano nell'ordine del per mille.

### Ripercussioni sugli esportatori

Nel 2019 le esportazioni dalla Svizzera nell'UE sono state pari a circa 1,5 miliardi di franchi. Dall'entrata in vigore dell'EUTR, nel 2013, le esportazioni svizzere di prodotti derivati dal legno sono meno interessanti per i clienti UE, che devono rispettare l'obbligo di diligenza previsto dall'EUTR (ottenere informazioni e documentazione, valutazione del rischio, misure di attenuazione del rischio), in quanto nell'UE risultano essere operatori che immettono per la prima volta prodotti svizzeri sul mercato. Ciò non è invece previsto in caso di fornitura delle stesse merci all'interno dell'UE. Per gli esportatori svizzeri di prodotti derivati dal legno si tratta di un ostacolo al commercio. Per i proprietari di bosco svizzeri e le aziende svizzere che esportano nell'UE prodotti derivati dal legno, la OCoL rappresenta pertanto un'ottima opportunità: dal momento che per gli acquirenti UE i loro rischi potranno ricevere una valutazione più bassa, i loro prodotti torneranno a essere nuovamente interessanti all'interno dell'UE.

## **5.5 Ripercussioni sull'ambiente**

I boschi di tutto il mondo hanno una diversificata utilità ecologica, economica e sociale (prestazioni forestali, funzioni forestali), che comprende la messa a disposizione di legno e di altri prodotti legati all'economia forestale. Essi forniscono a livello globale prestazioni ambientali che rivestono importanza centrale per l'uomo, per esempio la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche e la protezione del sistema climatico.

L'ottenimento illegale di legname è un problema ampiamente diffuso in tutto il mondo e riveste pertanto grande importanza a livello internazionale. Esso costituisce una grave minaccia per le foreste, poiché contribuisce alla deforestazione e al danneggiamento dei boschi. La deforestazione causa circa il 17 per cento delle emissioni globali di CO<sub>2</sub> (cfr. n. 1.1). L'ottenimento illegale di legname minaccia la biodiversità globale e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibile dei boschi locali come pure la capacità di sussistenza economica degli operatori che agiscono in conformità della legislazione vigente (distorsione della concorrenza, dumping).

In alcune regioni, tale pratica contribuisce inoltre alla desertificazione e all'erosione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni. Ha inoltre conseguenze sociali, politiche ed economiche che spesso vanificano i progressi verso un governo responsabile, minacciando le basi della vita delle comunità locali che dipendono dalla foresta, per non parlare del legame esistente tra l'ottenimento illegale di legname e i conflitti armati.

La lotta contro l'ottenimento illegale di legname nell'ambito del presente progetto non solo aiuterà a contrastare le ripercussioni negative sopra elencate, ma dovrebbe anche contribuire, in maniera economicamente conveniente, agli sforzi compiuti dalla Svizzera per arginare il cambiamento climatico a livello mondiale.